

ATTIVITA' AUTORITA' CENTRALI CONVENZIONALI

“Diritto inalienabile del minore è quello di avere rapporti stabili e costanti con entrambe le figure genitoriali anche dopo la separazione o il divorzio dei suoi genitori”

Nelle cosiddette unioni “miste” (tra genitori di diversa nazionalità) tale diritto può trovare difficoltà di attuazione a causa delle differenze culturali, religiose, nonché delle distanze geografiche.

Ulteriore complessità deriva spesso dalla diversità degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati e da decisioni giudiziarie talvolta contrastanti.

Nascono così le Convenzioni internazionali: trattati stipulati tra più Stati per favorire la soluzione dei problemi relativi ai minori nati da genitori con differenti nazionalità.

In ogni Stato aderente sono istituiti, generalmente presso il Ministero della Giustizia, appositi Organi centrali: le Autorità Centrali Convenzionali, che hanno funzione di raccordo tra il cittadino di uno Stato e le Autorità Giudiziarie ed Amministrative di un altro Stato aderente alla Convenzione

Le Convenzioni internazionali, per le quali il Dipartimento della Giustizia Minorile è stato designato quale Autorità centrale, sono state ratificate con la Legge 15 gennaio 1994, n° 64.

CONVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI L’Aja, 5 ottobre 1961

obiettivo:

- protezione dei diritti dei minori, genericamente intesi.

La Convenzione si applica nei casi per i quali non può essere invocata la Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 in quanto uno o entrambi i Paesi sono firmatari della prima Convenzione ma non di quella più recente.

I casi trattati sono relativi essenzialmente alla tutela dei beni patrimoniali dei minori.

CONVENZIONE EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL’AFFIDAMENTO Lussemburgo, 20 maggio 1980

obiettivo:

- tutela del minore in ambito internazionale sulla base di una decisione in materia di custodia, pronunciata dalla Autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato contraente.

La Convenzione è un accordo che riguarda e vincola esclusivamente Stati europei.

La Convenzione presuppone l’esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui esso risiedeva al momento della sottrazione.

L’Autorità Centrale chiede il riconoscimento e l’esecuzione di tale provvedimento nel Paese in cui il bambino è stato condotto.

attività poste in essere:

- riconoscimento delle decisioni sull’affidamento del minore negli altri Stati contraenti;
- rispetto dello stato di affido precedente in tutti i casi di violazione del diritto di custodia;
- definizione di procedure idonee per il riconoscimento delle suddette decisioni;
- procedure d’urgenza;
- scambio di informazioni tra le diverse Autorità Centrali;
- attività istruttoria allo scopo di localizzare il minore;
- traduzione di atti e documenti.

CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI L'Aja, 25 ottobre 1980

(hanno sinora aderito alla suddetta Convenzione 67 Stati)

scopi:

- intervenire nelle controversie in merito alla sottrazione di minori;
- tentare una conciliazione tra i genitori;
- assicurare l'immediata restituzione del minore illecitamente sottratto;
- assicurare il ripristino della situazione antecedente a tale sottrazione;
- garantire l'esercizio del diritto di visita a favore del genitore non affidatario.

attività poste in essere:

- tentativo di composizione amichevole della controversia tra i genitori;
- avvio di una procedura giudiziaria sommaria a carattere d'urgenza;
- richiesta all'Autorità Centrale straniera di agire per la restituzione del bambino o per l'attuazione degli altri diritti secondo la Convenzione;
- scambio di informazioni;
- attività istruttoria, principalmente allo scopo di localizzare il minore;
- traduzione di atti e di documenti;
- comunicazioni ai genitori inerenti gli esiti della procedura in corso.

La Convenzione prevede che la persona interessata alla restituzione del minore sottratto, ovvero al riconoscimento o alla regolamentazione del suo diritto di visita e custodia nei confronti del figlio, si possa rivolgere direttamente a una delle Autorità centrali designate o direttamente all'Autorità giudiziaria dello stato ove si presuppone sia stato condotto o trattenuto il figlio.

Casi attivi:

nei cosiddetti casi attivi il cittadino italiano si rivolge all'Autorità centrale italiana per l'avvio della procedura internazionale, per il ritorno del figlio condotto all'estero illecitamente.

L'Autorità centrale italiana chiede all'Autorità centrale dello Stato in cui si suppone sia stato condotto il minore di avviare le ricerche per rintracciare il minore e la procedura per la sua restituzione in Italia.

La restituzione può avvenire a seguito di mediazione tra le parti interessate o in conseguenza di un provvedimento emesso, ai sensi della Convenzione, dall'Autorità giudiziaria competente per territorio.

Nel caso in cui il bambino sottratto non sia rintracciabile, l'Autorità centrale si rivolge al Servizio Interpol per le ricerche in ambito internazionale.

Ove le condizioni lo richiedano, viene richiesto l'ausilio del Ministero degli Affari Esteri che, per il tramite delle proprie Rappresentanze diplomatico-consolari, assiste il connazionale all'estero o effettua visite consolari per accertare le condizioni di vita e di salute del minore.

Casi passivi:

nei cosiddetti casi passivi il cittadino straniero, o l'Autorità centrale di un altro Paese, chiede la restituzione nel suo Paese del figlio condotto illecitamente in Italia.

L'Autorità centrale italiana, sulla base dei poteri attribuitigli dalla legge, attiva le Forze di Polizia italiane per rintracciare il minore sul territorio nazionale.

Per una soluzione della vicenda senza traumi a carico del minore, vittima della sottrazione, vengono effettuati dei tentativi di riconciliazione tra le parti.

Nel caso di esito negativo della "mediazione", gli atti vengono trasmessi all'Autorità giudiziaria minorile, competente in relazione al luogo in cui si trova il minore, per una sua decisione in merito all'accoglimento o meno della richiesta di restituzione. La stessa autorità giudiziaria può disporre la restituzione del minore al genitore.